

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 21 ottobre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1986¹ che limita l'effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 8 *Priorità per il reclutamento*

¹ Un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa può essere rilasciato a cittadini di Stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e dell'Unione Europea (UE).

² Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualificate che chiedono un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa di durata limitata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera.

³ Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se:

- a. si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga;
- b. si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto svizzero allo sviluppo;
- c. si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una durata complessiva di otto mesi al massimo per anno civile.

⁴ Un permesso stagionale può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE.

⁵ Di regola, un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente a cittadini di Stati limitrofi.

⁶ Un permesso di dimora a scopo di tirocinio può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE.

Art. 58 *Disposizione transitoria*

Permessi secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b possono essere rilasciati a cittadini degli USA, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda, conformemente

¹ RS 823.21

all'articolo 8 capoverso 3, fino all'entrata in vigore di pertinenti regolamentazioni bilaterali.

II

Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 ottobre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0918

Allegato I
(art. 14 e 15)

¹ I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 17 000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 12 000

Zurigo	2115	Sciaffusa	147
Berna	1414	Appenzello Esterno	129
Lucerna	609	Appenzello Interno	35
Uri	69	San Gallo	641
Svitto	213	Grigioni	416
Obvaldo	69	Argovia	744
Nidvaldo	59	Turgovia	351
Glarona	106	Ticino	454
Zugo	177	Vaud	994
Friburgo	377	Vallese	448
Soletta	361	Neuchâtel	360
Basilea Città	463	Ginevra	748
Basilea Campagna	386	Giura	115

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 5000

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

³ I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 ottobre 1997² dell'ordinanza del Consiglio federale ma non ancora esauriti possono ancora essere utilizzati.

Allegato 2
(art. 18 e 19)

¹ L'effettivo massimo degli stagionali è stabilito, per tutta la Svizzera, a 110 000; questo effettivo non dovrà mai venir superato.

² I contingenti dei permessi stagionali sono stabiliti complessivamente a 140'000:

a. *Contingente a disposizione dei Cantoni: 130 000*

Del contingente di 130 000 è liberata una quota di 80 000:

Zurigo	7526	Sciaffusa	385
Berna	9392	Appenzello Esterno	543
Lucerna	3849	Appenzello Interno	287
Uri	860	San Gallo	3 469
Svitto	1626	Grigioni	12 877
Obvaldo	1194	Argovia	2 722
Nidvaldo	653	Turgovia	1 767
Glarona	576	Ticino	4 472
Zugo	781	Vaud	6 964
Friburgo	2206	Vallese	8 879
Soletta	1127	Neuchâtel	1 041
Basilea Città	1173	Ginevra	3 843
Basilea Campagna	1217	Giura	571

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000*

Del contingente di 10 000 è liberata una quota di 8000.

³ I contingenti sono validi dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

⁴ I permessi rilasciati agli stagionali che giungono in Svizzera dopo il 31 ottobre 1998 vanno computati sui contingenti del 1998/99, anche se le richieste sono state presentate e trattate prima di questa data.

Allegato 3
(art. 20 e 21)

¹ I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 18 000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 11 000

Zurigo	1939	Sciaffusa	134
Berna	1314	Appenzello Esterno	118
Lucerna	567	Appenzello Interno	33
Uri	64	San Gallo	585
Svitto	197	Grigioni	382
Obvaldo	64	Argovia	680
Nidvaldo	55	Turgovia	321
Glarona	98	Ticino	412
Zugo	165	Vaud	909
Friburgo	351	Vallese	410
Soletta	330	Neuchâtel	329
Basilea Città	421	Ginevra	681
Basilea Campagna	336	Giura	105

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 7000

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

³ I contingenti stabiliti con la modifica del 22 ottobre 1997³ dell'ordinanza del Consiglio federale ma non ancora esauriti non possono più essere utilizzati dopo il 31 ottobre 1998.

³ RU 1997 2410